

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

BANDO PUBBLICO

Elenco regionale dei candidati alla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini", ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 14 giugno 2012, n. 26.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Bando stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012 n. 26 ";
2. L'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto alla elezione, all'attribuzione di punteggi o a classificazioni di merito;
3. L'iscrizione nell'elenco è effettuata su domanda di singoli cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o su proposta delle associazioni femminili, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Art. 2
(Composizione, requisiti e durata della Commissione)

1. la Commissione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. 26/2012, è composta:
 - a) **da dodici componenti**, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi. La scelta dei nominativi inseriti nell'Elenco garantisce comunque che almeno **un terzo degli eletti sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali, in modo da assicurare un'equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità;**
 - b) dalla Consiglieria regionale di parità.
2. Possono iscriversi nell'Elenco di cui all'art. 1, i cittadini aventi i requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere regionale di cui all'art. 1 della L.R. 51/2004 e aventi titoli o esperienza nei seguenti campi:
 - a) giuridico;
 - b) sociale;
 - c) della comunicazione;
 - d) nei settori di attinenza della legge 26/2012 e, segnatamente, nella valorizzazione della differenza di genere ed il superamento di ogni altra discriminazione diretta ed indiretta (età, razza, origine etnica, disabilità e lingua, credo religioso, orientamento sessuale), nella promozione e nella realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, nell'educazione, nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell'accesso alle cariche elettive ed alle funzioni direttive.
3. La Commissione ha durata pari a quella della Legislatura regionale ed è ricostituita entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
4. I componenti la Commissione sono rieleggibili.

5. Della Commissione non possono far parte i Consiglieri e gli Assessori regionali.

Art. 3
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in piena autonomia per la valorizzazione della differenza di genere ed il superamento di ogni altra discriminazione diretta ed indiretta (età, razza, origine etnica, disabilità e lingua, credo religioso, orientamento sessuale), per la promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione, nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell'accesso alle cariche elettive ed alle funzioni direttive;
2. La Commissione, in particolare:
 - a) valuta lo stato di attuazione, nella Regione Abruzzo, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - b) esprime parere obbligatorio su provvedimenti amministrativi e legislativi e programmi regionali aventi rilevanza diretta per la parità di genere o che comunque la Commissione stessa richiede di esaminare;
 - c) presenta al Presidente del Consiglio regionale proposte per l'adeguamento della legislazione regionale vigente;
 - d) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
 - e) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti le condizioni di discriminazione, di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 26/2012 assicurando sulle stesse un dibattito costante e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
 - f) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;
 - g) promuove la presenza di ambedue i generi nelle nomine di competenza regionale;
 - h) promuove la presenza di ambedue i generi nelle istituzioni;
 - i) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione di genere e sulle realtà di discriminazione nell'ambito regionale, anche su incarico dell'Assessore regionale delegato in materia di pari opportunità, di seguito denominato "Assessore regionale competente";
 - l) riferisce all'Assessore regionale competente sull'attività da svolgere.
3. La Commissione può chiedere di essere ascoltata dalle Commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che a giudizio della stessa investono le questioni di genere e quelle di altra discriminazione previste all'articolo 1, comma 2 della L.R. n.26/2012.
4. La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali; il programma è sottoposto al parere preventivo dell'Assessore regionale competente.
5. La Commissione invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. 4
(Decadenza dalla carica)

1. Il Componente che non partecipa per tre sedute consecutive ai lavori della Commissione, senza dare giustificazione dell'assenza dalla seduta, con le modalità

stabilite dal Regolamento interno di cui dell'art. 5, comma 5, della L.R. 26/2012, decade dalla carica.

2. La decadenza è dichiarata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione;
3. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dal mandato, il Consiglio regionale provvede all'integrazione con nuovi nominativi scelti all'interno dell'Elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 26/2012.

Art. 5 (Sede e organizzazione)

1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Consiglio.
2. La Commissione opera in piena autonomia e adotta una propria organizzazione interna, con articolazione in sezioni o gruppi di lavoro

Art. 6 (Trattamento economico)

1. Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza di massimo euro 30,00 lordi per ogni seduta di partecipazione alle riunioni della Commissione e delle eventuali sottocommissioni permanenti.
2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede di residenza.
3. Per la partecipazione in rappresentanza della Commissione ad incontri, convegni e seminari, in località diverse dal luogo in cui ha sede la Commissione, sia in Italia che all'estero, spetta ai componenti l'Ufficio di Presidenza, o ai loro delegati, il rimborso delle spese di viaggio nella misura di cui al comma 2 e di quelle di soggiorno nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 7 (Cause di esclusione)

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo*" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "come di seguito riportate:
 - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro i quali sono stati condannati in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 8

(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53, del D.lgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 9

(Modalità per l'iscrizione nell'Elenco dei singoli cittadini)

1. I singoli cittadini possono presentare la domanda di iscrizione nell'Elenco in bollo¹ redatta utilizzando e compilando esclusivamente il modello di domanda allegato A)

¹ Per assolvere l'imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della domanda e riportare nella cella dedicata il relativo numero identificativo (seriale). La marca stessa deve essere inoltre applicata nella copia cartacea

reperibile, unitamente al presente bando, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano", entro e non oltre il termine perentorio di **giorni 30 (trenta)** dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURAT.

2. **La domanda di iscrizione, unitamente al curriculum vitae redatto in formato europeo debitamente datato e firmato**, privo dei dati sensibili e giudiziari e personali non pertinenti, comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità, nonché dei titoli di studio conseguiti, compilabile al seguente link; (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>) deve essere inviata al **Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari istituzionali ed Europei**, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it²
3. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: *"Domanda d'iscrizione nell'Elenco Commissione Pari opportunità Servizio AIE"*;
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domanda di cui all'allegato A) unitamente al curriculum, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*. Per l'effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 1 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda e la dichiarazione dovranno essere, a pena di inammissibilità, sottoscritte con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
5. **Non verranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo.** Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
6. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec.
7. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

della domanda, annullata con sigla o altra procedura di annullamento e conservata per 5 anni per eventuali controlli.

² le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

-l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;

-ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;

-la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

8. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Bando sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 10

(Modalità per la designazione da parte delle Associazioni femminili, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali)

1. **Le associazioni femminili, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali** che intendono proporre una designazione di cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, per l'iscrizione nell'Elenco devono inviare la designazione, entro e non oltre il termine perentorio **di giorni 30 (trenta)** dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURAT, utilizzando esclusivamente il modello allegato B) in bollo su carta intestata reperibile sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano" unitamente a:
 - a) **dichiarazione sostitutiva del designato** resa dall'interessato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*", secondo il modello **allegato B1**), corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità;
 - b) **curriculum vitae del designato** redatto in formato europeo, compilabile al seguente link; (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>) privo dei dati sensibili e giudiziari e personali non pertinenti, comprovante il possesso delle competenze, delle esperienze e delle professionalità specifiche e di genere, nonché dei titoli di studio conseguiti;
2. **La designazione con i relativi allegati debitamente datati e firmati**, deve essere inviata al **Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari istituzionali ed Europei**, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it³
3. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "*Designazione per l'iscrizione nell'Elenco Commissione Pari opportunità Servizio AIE*";
4. **Non verranno prese in considerazione le designazioni pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità** difformi da quelle indicate nel presente articolo. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
5. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità

³ le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

-l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;

-ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;

-la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec.

6. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
7. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Bando sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11 (Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, riscontrata la tempestività e la completezza formale delle domande, e delle designazioni iscrive i nominativi nell'Elenco, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente Bando;
2. La domanda e la designazione:
 - a) sono tempestive se pervenute nei termini e secondo le modalità previste dal Bando;
 - b) sono complete se le stesse sono corredate rispettivamente della documentazione di cui all'art. 9, comma 2 (domanda) e l'art. 10, comma 1 (designazione) del presente Bando;
3. Non si potrà procedere all'iscrizione nell'Elenco nei casi in cui la domanda all. A):
 - a) pervenga oltre il termine previsto dal Bando;
 - b) non rechi la sottoscrizione e/o non siano corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;
 - c) risulti incompleta non corredata del curriculum vitae
4. Non si potrà, altresì, procedere all'iscrizione nell'Elenco nei casi in cui la designazione all. B):
 - a) pervenga oltre il termine previsto dal Bando;
 - b) non rechi la sottoscrizione del legale rappresentante che trasmette la stessa e/o non sia corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata all'Ente;
 - c) sia priva della dichiarazione sostitutiva all. B1) debitamente firmata dal designato e corredata del curriculum vitae dello stesso.

Art. 12 (Responsabile del procedimento)

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, reperibile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 13 (Privacy)

1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione dei dati personali (di seguito GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice

Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso, ex art. 6, comma 1, GDPR, per le finalità istituzionali connesse alle attività di competenza del Consiglio per le quali sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2, GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, comma 1, GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità sopra indicate saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti da leggi/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso e per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal legale rappresentante, in persona del Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani - e-mail: rpd@crabruzzo.it - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.